

Sent. n. 5/2025 pubbl. il 06/03/2025  
Rep. n. 10/2025 del 06/03/2025

N. 3/25 R.L.G.

P.U. 35-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LOCRI

Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Andrea Amadei	PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Cardona	GIUDICE
Dott.ssa Martina Castaldo	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 35-1/2024 R.G. P.U.

promosso da

**Max Moda S.r.l. (P. IVA 04419550969)**, in persona del legale rappresentante protempore, Sig. Agostino Russo, con sede in Gallarate (VA), alla Via Piceni n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Profita (C.F.: PRFLCU76M21B300R) presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

nonché da

**P.F.C.M.N.A. S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante protempore, Sig. Ferdinando Prisco, con sede legale in 20144-Milano (MI), alla Via Savona, n. 97, Codice Fiscale: 05365741213, Partita Iva: 05365741213, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianluca Artiaco, C.F.: RTCGLC82S17F839N presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

**Moda G srls (C.F. 02916180801)**, in persona del lrpt, con sede in Gioiosa Ionica (RC), Via Lazio n. 47, contumace.

\*\*\*\*\*

oelissis

obli's

#### DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della **Moda G srls (C.F. 02916180801)**, in persona del Irpt, con sede in Gioiosa Ionica (RC), Via Lazio n. 47,

#### NOMINA

la dott.ssa **Martina Castaldo** Giudice Delegato per la procedura,

#### NOMINA

Curatore l'avv. **Cinzia Filippone (FLPCNZ71D62D122Q)** che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

#### STABILISCE

il giorno **27 giugno 2025 ore 10.45** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

#### ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**AVVISA**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**SEGNALA**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**DISPONE**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**DISPONE**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Locri nella camera di consiglio del 05.03.2025

**Il Giudice estensore**

**Dott.ssa Martina Castaldo**

**Il Presidente**

**Dott. Andrea Amadei**

TRIBUNALE DI LOCRI

È conforme all'originale che si rilascia a richiesta di

*Luigi C. Filippone ing.*  
*di civile*

per gli usi consentiti dalla legge.

Locri, 07-03-2025

Il Cancelliere

AL DIRETTORE  
Dott.ssa Francesca SCARAMOZZINO

